



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 100 DEL 09 NOVEMBRE 2020**

Gestione dell'emergenza COVID - 19. Integrazione Ordinanza n.95/2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il *Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" a tenore del quale le Autorità

competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DL 16.05.2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

VISTO il DL 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

VISTO il DL 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 18 OTTOBRE 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

RICHIAMATA la DGR n.602 del 25.10.2017 "Approvazione disciplinare tecnico" Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza";

RICHIAMATA la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo";

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid – 19;

RICHIAMATA la vigente normativa emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L. n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la possibile di procedere all'implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle modalità ivi dettagliate;

RICHIAMATI, specificatamente, l'art. 3 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. come convertito con L. n. 27/2020 e l'art. 4 del DL n. 34/2020 e ss.mm.ii. come convertito con L. 97/2020;

PRESO ATTO della nota prot n. 117/2020 dello scorso 23 ottobre 2020 con la quale il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito per brevità RSR, ha chiesto alle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo la disponibilità dei propri posti letto per l'emergenza Covid - 19;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto emerso in occasione della riunione dell'Unità di Crisi dello scorso 28 ottobre 2020 circa l'attuale compressione dei Presidi Ospedalieri Pubblici a causa delle gestione dell'emergenza COVID - 19 e della prospettata ingravescenza, a livello nazionale e locale, dell'attuale situazione pandemica;

RILEVATA, pertanto, la necessità di fornire alle AASSLL uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarità e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;

RITENUTO, in questo senso, ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, di autorizzare le AASSLL ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;

STABILITO che la presa in carico dei suddetti pazienti da parte delle Strutture in discorso dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il RSR, in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all'emergenza pandemica Covid- 19 e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- le prestazioni rese dalle strutture accreditate:
 - saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot n 40357 dell'11 febbraio 2020;
 - saranno fatturate separatamente e dovranno recare in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione" il codice "COV-20";
- I flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "*ricovero a totale carico del SSN*" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.

PRECISATO che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;

DEMANDATI al RSR, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;

STABILITO che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali;

RICHIAMATE:

- la nota prot. R.A. 85302/DPF012 del 25.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL ed avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all'emergenza sanitaria Covid-19";
- la nota prot. R.A. 86189/DPF017 del 26.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL avente ad oggetto "cruscotto posti letto gestione emergenza Covid-19" con cui, come già previsto dall'Ordinanza Presidenziale 12/2020, si dispone che le ASL garantiscano con tempestività e puntualità, tramite i responsabili di reparto e i bed manager, l'aggiornamento quotidiano delle dotazioni di posti letto di coorte programmati ed attivati (con specifica di quelli occupati) per pazienti Covid nei reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina dei P.O., accedendo al gestionale: http://2.118.26.3/emma_covid tramite le credenziali rilasciate;

RITENUTO necessario, per quanto detto, assumere tutte le suddette misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di integrare e modificare l'ordinanza n.95 del 30.10.2020 allo scopo di fornire alle AASS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate della Regione Abruzzo in stretta attuazione del rapporto di complementarietà e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;
2. di autorizzare le AA.SS.LL., ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza ai pazienti Covid -19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di terapia intensiva e subintensiva, utilizzando anche i posti autorizzati senza vincolo della relativa disciplina, purché vengano garantite le risorse organizzative e strumentali necessarie all'appropriata assistenza dei pazienti Covid;
3. di autorizzare, altresì, le AA.SS.LL., ove necessario, in conseguenza dell'attività di cui al punto sub 1), a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell'emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte, ai sensi della presente ordinanza, nell'assistenza covid, allo scopo di garantire l'assistenza ai pazienti covid e mantenere, ove possibile, l'offerta sanitaria già oggetto degli accordi negoziali e nei limiti dei tetti di spesa, anche presso diverse sedi erogative, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
4. di stabilire che la remunerazione delle prestazioni rese ai pazienti covid dovrà essere assicurata, entro i limiti dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot.n. 40357 dell'11 febbraio 2020, attraverso la corresponsione del budget mensilizzato (un dodicesimo del budget assegnato) indipendentemente dalla tipologia di posto letto utilizzato, in deroga ai vigenti accordi negoziali, di cui alla DGR 348/2019 e ss.mm.ii;
5. di confermare che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali anche relative all'emergenza pandemica Covid- 19 richiamate in premessa e nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - le prestazioni rese dalle strutture accreditate:

- saranno remunerate nei limiti e nel rispetto dei tetti di spesa per l'annualità 2020 di cui alla nota prot. n 40357 dell'11 febbraio 2020;
 - saranno fatturate separatamente e dovranno recare, in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione", il codice "COV-20";
 - i flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.
6. di precisare nuovamente che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;
 7. di demandare al RSR, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;
 8. di stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

09 novembre 2020

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Dr.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)